

R.G.P.U: n. 160-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI PISA**

**Sezione Procedure Concorsuali**



**Ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 160-1/2024, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 5/9/2024 dalla Sig.ra

**Roberta Amico** [REDACTED] nata a [REDACTED] e residente in [REDACTED] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Gianvito Savio Sciascia presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in Campobello di Licata (AG), in via R. Incorvaia n. 12 ed alla pec:

[REDACTED]  
Ha emesso la seguente

**SENTENZA**

1. La ricorrente versa in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza del Dott. Alberto Scafiddi, in qualità di OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La **situazione di sovraindebitamento** che affligge il ricorrente deriva dall'impossibilità di far fronte, assieme al coniuge, al pagamento delle rate dei mutui a tassi variabili, sottoscritti rispettivamente da entrambi, che sono esponenzialmente



aumentati nel corso del tempo. In conseguenza di ciò e nonostante le proposte di ristrutturazione del debito effettuate dai coniugi ai rispettivi istituti bancari, l'immobile in titolarità del coniuge dell'odierna ricorrente - dal quale i coniugi ritraevano un canone di affitto - è stato sottoposto ad esecuzione ed ivi venduto e l'immobile in titolarità della sovraindebitata è attualmente sottoposto ad esecuzione tutt'ora pendente benché sospesa.

3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che **il ricorrente è qualificabile come "consumatore"** ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

4. Sul ricorrente grava un'**esposizione debitoria** che può essere così sintetizzata:



	Debito	Creditore	Impositore	Debito residuo	% Soddifazione	Valore debito	% Stralcio
1	Tributi del 18/10/2012 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle entrate- Riscossione	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N 11	€ 99,54		€ 0	100,00 %
2	Tributi del 08/03/2022 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle entrate- Riscossione	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD CONSORZIO 1 TOS	€ 33,76		€ 0	100,00 %
3	Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato Mobiliare)	Gabriele Mastropietro	Gabriele Mastropietro	€ 11.125,79		€ 0	100,00 %
4	Mutuo Ipotecario Immobiliare Mutuo del 16/12/2006 (Privilegiato Immobiliare)	ORGANA SPV S.R.L.	ORGANA SPV S.R.L.	€ 10.000,00	70,00 %	€ 7.000,00	30,00 %
5	Mutuo Ipotecario immobiliare del 16/12/2004 (Privilegiato Immobiliare)	ORGANA SPV S.R.L.	ORGANA SPV S.R.L.	€ 83.000,00	70,00 %	€ 58.100,00	30,00 %
6	Interessi Tributi (Privilegiato Mobiliare)	REGIONE TOSCANA - SERVIZIO FINANZE E E TRIBUTI - ATTIVITA' TRIBUTARIE	REGIONE TOSCANA - SERVIZIO FINANZE E E TRIBUTI - ATTIVITA' TRIBUTARIE	€ 53,89		€ 0	100,00 %
7	Tributi (Privilegiato Mobiliare)	REGIONE TOSCANA - SERVIZIO	REGIONE TOSCANA - SERVIZIO	€ 1.444,39		€ 0	100,00 %
		FINANZE E E TRIBUTI - ATTIVITA' TRIBUTARIE	FINANZE E E TRIBUTI - ATTIVITA' TRIBUTARIE				
8	Aggio (Chirografario)	REGIONE TOSCANA - SERVIZIO FINANZE E E TRIBUTI - ATTIVITA' TRIBUTARIE	REGIONE TOSCANA - SERVIZIO FINANZE E E TRIBUTI - ATTIVITA' TRIBUTARIE	€ 148,53		€ 0	100,00 %
Totale				€ 202.905,90		€ 65.100,00	

La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 3 e ss. della relazione),



ammonta a complessivi € 106.180,38 ed è per la maggioranza composta dai debiti per i mutui stipulati dalla sovraindebitata. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.

Per vero con le note di trattazione del 10/6/2026 il cessionario del credito, Organa SPV SRL dichiara che l'importo del suo credito sarebbe superiore rispetto a quello indicato dal ricorrente. In disparte la circostanza che l'istituto, secondo quanto affermato dall'OCC, in prima battuta in sede di circolarizzazione (nella fase anteriore alla presentazione della domanda) non ha risposto all'OCC ed ha poi esso stesso indicato l'importo del suo credito nella misura riportata dall'OCC, salvo successivamente precisare ulteriormente il credito per un importo maggiore con le note richiamate. Tale circostanza non pare aver alcuna influenza ai fini dell'omologa del piano in considerazione del fatto che, da una parte, questo Giudice è privo di poteri di accertamento dell'entità del credito vantato dal ricorrente, e, dall'altra, la diversa ed eventualmente maggiore misura del credito potrebbe influire solo sulla falcidia dello stesso a fronte dell'importo offerto dal ricorrente.

Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.

5. Il **patrimonio del ricorrente**, risulta composto innanzitutto dal suo reddito personale, essa difatti percepisce, quale dipendente a tempo determinato, uno stipendio mensile netto pari ad € 1.448 cic. mensili nonché dall'immobile di proprietà, valutato nell'ambito dell'esecuzione immobiliare R.G.E. 40/2020, per l'importo di € 130.000. La ricorrente risulta, altresì, titolare dei seguenti beni mobili:

1. Autovetture (Quota Proprietà: 100,00 %), Targa - [REDACTED] Anno - 2014, Valore stimato del bene: € 8.000,00 Audi A4 ;



2. Autovetture (Quota Proprietà: 50,00 %), Targa - [REDACTED] Anno - 2010, Valore stimato del bene: € 3.900,00 Alfa Romeo Mito;

3. Denaro contante (Quota Proprietà: 50,00 %) Valore stimato del bene: Libretto postale intestato ad [REDACTED] e al [REDACTED] Alla data del 22/05/2024 la giacenza sul libretto era pari a € 28.356,86.

6. Il **nucleo familiare** della ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dalla medesima ricorrente, dal coniuge, Sig. [REDACTED]

[REDACTED] con la specifica che quest'ultima vive in Spagna a dispetto dello stato di famiglia e che l'altro figlio è assunto come dipendente ed è economicamente autonomo. Le spese necessarie al **fabbisogno del sovraindebitato** vengono quantificate dal ricorrente in euro € 1.277,50. Tale importo deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto dei dati ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare, sul punto l'OCC dichiara "Per una famiglia formata da 5 persone (composta da: 1 persone dai 4 ai 10 anni; 2 persone dai 18 ai 29 anni; 2 persone dai 30 ai 59 anni; ), residente nel Toscana, in un comune con classificazione "Piccolo comune", la soglia di povertà (\*) nell'anno 2022 è di: € 1.837,97 così come riportato sul sito ISTAT (<https://www5.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0>).\*". Tale dichiarazione non collima con i dati forniti afferenti alla composizione del nucleo familiare, il quale risulta composto sostanzialmente dalla moglie e dal marito ma non impedisce di ritenere congrua la valutazione del fabbisogno familiare condotta dall'OCC.

7. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di **OCC**, il Dott. Alberto Scaffidi. Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.

8. La **proposta** formulata **prevede** la corresponsione della complessiva somma di € 72.800, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante corresponsione al momento dell'omologa dell'importo di € 20.000 presenti sul



libretto postale in titolarità della sovraindebitata e del coniuge, oltre che con versamenti di una rata mensile dell'importo di € 550 per la durata di otto anni, tale somma è costituita da una quota del reddito mensile del ricorrente corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.

9. Il **piano** su cui si fonda la proposta **prevede** la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento iniziale di una somma una tantum ed a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di otto anni, che sarà ripartita secondo il rispetto delle cause legittime di prelazione.

10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un **giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione** depositata dal consumatore a corredo della proposta.

11. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovraindebitato mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.

12. L'esecuzione del presente **piano appare non meno conveniente dell'alternativa liquidatoria** costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI. Difatti l'art. 67 co. 4 CCII impone che il giudice valuti in ogni caso che il trattamento riservato ai creditori prelatizi non integralmente soddisfatti sia almeno altrettanto favorevole di quello che riceverebbero in caso di apertura della liquidazione controllata. Nella fattispecie in esame il realizzo ricavabile in sede di liquidazione controllata dell'immobile in titolarità del ricorrente (che questi non mette a disposizione dei creditori nella presente procedura) probabilmente non sarebbe superiore alla somma offerta con la presente proposta. Occorre infatti tener conto della circostanza che nell'id quod plerumque accidit l'immobile non viene venduto al primo esperimento di vendita e, secondo alcune statistiche, in media viene aggiudicato al terzo esperimento di vendita e



con altrettanti ribassi, di solito nella misura percentuale del 25%. Non senza contare l'incidenza nel caso di vendita dell'immobile nella liquidazione controllata delle spese per la pubblicità e la vendita e delle spese per il compenso del Liquidatore. E non senza trascurare, quanto ai tempi di realizzo che la proponente offre immediatamente ai creditori l'importo di € 20.000 il quale non potrebbe essere immediatamente destinato ai creditori (posto che la remunerazione dei costi della procedura e dei compensi dell'OCC debba avvenire al termine della medesima) in caso di liquidazione controllata, dacché la metà delle somme giacenti sul libretto di risparmio non appartengono alla ricorrente ma al suo coniuge.

13. Si dà atto del **regolare svolgimento della procedura.**

Con provvedimento dell'11/2/2025 questo GD ha invitato il ricorrente a formulare integrazioni e chiarimenti alla proposta di ristrutturazione, ritenuta carente quanto all'indicazione della percentuale di soddisfazione offerta ai creditori ed al contributo dei familiari al relativo ménage in vista dell'enucleazione delle spese di mantenimento. Tali chiarimenti sono stati forniti dal ricorrente in data 20/3/2025 ed, atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto dell'8/5/2025 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.

L'OCC con memoria del 6/6/2025 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e prendendo posizione sulle contestazioni mosse da Organa SPV SRL. Quest'ultima si è costituita in giudizio in data 10/6/2025 deducendo la non omologabilità del piano sia per l'erronea indicazione del suo credito all'interno della proposta e del piano sia per la non



convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, nonché per l'eccessiva durata del piano medesimo. Sulle prime due contestazioni si è già risposto ai rispettivi punti 4 e 12 del presente provvedimento.

In merito alla contestazione relativa all'eccessiva durata del piano occorre sottolineare che il CCI è muto circa la durata, massima o consentita, dell'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti.

In giurisprudenza invece si è chiarito che le problematiche inerenti alla durata della procedura di sovraindebitamento riguardano non il profilo della fattibilità giuridica della proposta, non essendo legislativamente prevista (come detto) alcuna durata a pena di inammissibilità, bensì quello della convenienza del piano e della proposta di risoluzione della crisi. Si è chiarito che il punto nodale diviene pertanto quello di permettere ai creditori, eventualmente pregiudicati da una più estesa durata del piano, di esprimere la loro valutazione sulla convenienza della proposta (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27544 del 28/10/2019 secondo cui "E' omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura." e Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17391 del 20/08/2020 secondo cui "negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore").



Può affermarsi quindi che non sussiste un termine aprioristicamente stabilito per la durata dell'esecuzione della procedura di sovraindebitamento e che, posto che la questione non inerisce all'ammissibilità della proposta, la quaestio si sposta esclusivamente sul piano della convenienza della medesima. Ora, non v'è dubbio che la valutazione della convenienza spetti prioritariamente, e quasi esclusivamente al ceto dei creditori, i cui interessi vengono incisi, spesso in modo anche rilevante, dal progetto di sovraindebitamento. La valutazione di convenienza, infatti, è legata ad un giudizio prognostico, che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, che a sua volta si traduce in un fattore di rischio per gli interessati. È pertanto ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto.

Cionondimeno la riformata disciplina del sovraindebitamento consente al giudice di penetrare il limen, normalmente intercluso, della valutazione di convenienza. Difatti l'art. 67, 4° co., CCI che "È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC". L'art. 70, 7° co. CCI, poi, stabilisce che "Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata".

L'impianto del CCI impone dunque al giudice, soprattutto in presenza di opposizioni, di doppiare la valutazione di convenienza dei creditori ponendo gli esiti previsti dall'esecuzione della proposta di piano o di accordo in raffronto con la cd. alternativa liquidatoria, onde verificare se, la prima sia in grado di assicurare ai creditori una soddisfazione non minore di quella ritraibile in sede di liquidazione controllata, tale



essendo il termine di riferimento della valutazione, e non la liquidazione coatta in sede esecutiva, come affermato più volte dalla giurisprudenza ed oggi acclarato dal CCI.

Nel caso di specie si è dimostrato al punto 12 come, a dispetto della indubbiamente lunga durata del piano proposto, la ricorrente offre al proprio creditore una percentuale di soddisfazione probabilmente non inferiore a quella ritraibile in sede liquidatoria (ove, secondo quanto statisticamente accade, l'aggiudicazione non interviene prima del terzo esperimento di vendita e con i relativi ribassi). D'altronde il massimo importo che la ricorrente può destinare mensilmente ai creditori senza intaccare il *minimum* necessario per le proprie esigenze vitali è quello indicato nella proposta, l'unico parametro modificabile in funzione di garantire una percentuale di soddisfazione non irrisoria al creditore chirografario è quello del numero di versamenti periodici, al quale la predetta percentuale si correla secondo un rapporto di diretta proporzionalità.

Può dunque affermarsi, in conclusione, che la dilazione del pagamento contemplata dal piano, oltre a non integrare motivo di inammissibilità, non inficia in concreto la convenienza della proposta per il creditore opponente e garantisce a quest'ultimo una prospettiva di realizzazione del proprio credito senza dubbio inattuabile attraverso un piano di più breve durata.

15. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui

**OSSERVATO che:**

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

**RITENUTO che:**



Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;

Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi

**P.Q.M.**

**OMOLOGA** la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dalla Sig.ra **Roberta Amico** ( [REDACTED]

**DICHIARA** la chiusura della procedura di sovraindebitamento.

**DISPONE** che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

**DISPONE** che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.

**DISPONE** che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

**DISPONE** che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.



**DISPONE** che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.

Così deciso in Pisa, il 23/6/2025

Il giudice

Dott. Marco Zinna

